

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 63**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran»

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 3 e 26 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 18 febbraio 2009)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 35/09

Roma

18 FEB. 2009

*Al Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2009.

*con i sig.lli scelti.*

*Luca*

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge Comunitaria 2007), all'art. 26 ha previsto che il Governo, su proposta del Ministro per le Politiche europee, del Ministro della Giustizia e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Economia e delle Finanze debba adottare, per l'attuazione del Regolamento (CE) indicato in oggetto, un decreto legislativo recante disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso nei confronti dell'IRAN, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

Con il presente schema di decreto legislativo vengono individuati il Ministero dello sviluppo economico come Autorità nazionale incaricata della applicazione del regolamento n. 423/2007, per la parte concernente le operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencate nel regolamento medesimo, ed il Comitato di cui all'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, come organo consultivo in ordine al rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste nel Regolamento.

Il decreto stabilisce poi le sanzioni da erogare nei confronti di chi effettua operazioni di esportazione vietate dal regolamento, ovvero effettua operazioni di esportazione di beni elencati nel regolamento stesso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, nonché a carico di chi viola i divieti in materia finanziaria.

## RELAZIONE TECNICA

Dall'attuazione del presente decreto non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le Amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 368  
provvedimento privo di effetti finanziari

KORNE IV  
11.02.09



IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



13 FEB. 2009

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

### **1. Aspetti tecnico-normativi:**

#### ***a) Necessità dell'intervento normativo***

Il decreto legislativo ottempera a quanto disposto dall' art. 16 del Regolamento CE n. 423/2007 del 19 aprile 2007, come modificato dal Regolamento (CE) n.618/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell' Iran, che prevede che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento stesso.

#### ***b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente***

Il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega prevista all'articolo 26 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007) recante espressa delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in parola.

Il decreto in esame introduce norme volte a:

- a) prevedere la pena della reclusione da tre a otto anni per le violazioni di cui agli articoli 2, 4 e 5, par 1 del Regolamento CE n. 423/2007, relativamente ad esportazioni verso ed importazioni dall' Iran di beni e tecnologie a duplice uso vietate, nonché alla fornitura di assistenza tecnica.
- b) prevedere la pena della reclusione da due a sei anni per chi effettua operazioni di cui agli articoli 3, 5, par 2, e 6 del Regolamento CE n. 423/2007, in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste.
- c) prevedere la pena della reclusione da due a sei anni per chi viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4 del Regolamento CE n. 423/2007 concernenti operazioni finanziarie con l'Iran.

#### ***c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.***

Il decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento in questione, che impone l' adozione di sanzioni (caratterizzate dalla loro effettività, proporzionalità e dissuasività).

#### ***d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.***

Il provvedimento non interferisce con i principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni, essendo riferibile a competenze esclusivamente statali.

#### ***e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.***

Il provvedimento è coerente con i principi costituzionali in tema di competenze delle Regioni e degli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.*

Il decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

**2. Elementi di drafting e linguaggio normativo**

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del decreto legislativo non introducono nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla novella legislativa

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

**3. Ulteriori elementi**

*a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.*

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

*b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati in Parlamento progetti di legge nella materia oggetto del provvedimento.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

### CONTESTO ED OBIETTIVI

#### *a) Quadro normativo vigente*

*La normativa vigente in materia è definita:*

*- dal regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;*

*- dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, concernente attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari.*

#### *b) Aree di criticità*

Non si ravvisano aspetti di criticità.

#### *c) Esigenze sociali ed economiche*

Con l'adozione del decreto legislativo in questione, in un'ottica di intervento preventivo, viene garantita la tutela della sicurezza nazionale e rafforzata la lotta al terrorismo.

#### *d) Obiettivi e risultati attesi*

L'obiettivo che ci si propone è quello di ottemperare al Regolamento CE n. 423/2007 del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, che prevede che gli Stati membri stabiliscano norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento stesso.

#### *e) Destinatari dell'intervento*

Destinatari del provvedimento sono gli operatori del settore e le autorità competenti.

### CONSULTAZIONE

Essendo la normativa europea di carattere cogente non sono state effettuate, a livello nazionale, consultazioni con la società civile.

### OPZIONI ALTERNATIVE

Non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione, trattandosi di obbligo comunitario.

#### OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico normativo appropriato per intervenire su quanto in argomento.

Non si rilevano particolari incidenze sull'organizzazione e sulle attività della pubblica amministrazione derivante dalla nuova disciplina, né si introducono ulteriori obblighi informativi.

#### MODALITÀ ATTUATIVE

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono le autorità competenti all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 nonché l'autorità giudiziaria per gli aspetti sanzionatori.



**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DI  
TALUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 423/2007,  
DEL 19 APRILE 2007, CONCERNENTE MISURE RESTRITTIVE  
NEI CONFRONTI DELL'IRAN.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 14;

VISTO il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, concernente attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34, legge comunitaria 2007, ed, in particolare, l'art. 26 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e norme penali concernenti operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencati nel regolamento (CE) n. 423/2007 relativo a misure restrittive nei confronti dell'Iran;

VISTO il regolamento (CE) 19 aprile 2007, n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, come modificato dal regolamento (CE) 20 aprile 2007 n. 441/2007, dal regolamento (CE) 5 giugno 2007 n. 618/2007, dal regolamento (CE) 28 gennaio 2008 n. 116/2008, dal

regolamento (CE) 11 marzo 2008 n. 219/2008 e dal regolamento (CE) 10 novembre 2008 n. 1110/2008;

RITENUTA la necessità di emanare disposizioni intese a consentire la completa attuazione del regolamento (CE) 423/2007;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del .....

SU PROPOSTA del Ministro per le Politiche europee, del Ministro della Giustizia e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

*(Ambito di applicazione ed Autorità nazionale)*

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio del 19 aprile 2007, di seguito denominato "regolamento", relativo a misure restrittive nei confronti dell'IRAN.
2. Relativamente ai beni ed alle tecnologie a duplice uso, l'Autorità competente incaricata dell'applicazione del regolamento di cui al comma 1 è il Ministero dello Sviluppo economico, quale Autorità nazionale competente all'applicazione del regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96.
3. L'Autorità competente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all'art. 11 del decreto legislativo 9 aprile

2003, n. 96, in osservanza del Regolamento (CE) n. 423/2007, emette il provvedimento di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione.

Art. 2.  
*(Sanzioni)*

1. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del regolamento CE n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni.
2. Chiunque effettua le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del regolamento CE n. 423/2007, in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste, è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.
3. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento CE n. 423/2007 è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, tale pena non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al medesimo articolo.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 3.  
*(Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria)*

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dall'articolo 2 ne dà immediata comunicazione all'Autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2 e, relativamente al reato di cui al comma 3 del predetto articolo 2, anche al Ministero dell'economia e delle finanze nonché, ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, al Comitato di sicurezza finanziaria.

Art. 4  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.